



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari generali
e legali

Supporto organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento per la disciplina della mobilità per chiamata ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 240/2010

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 7 in materia di mobilità di professori e ricercatori;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo;

VISTO il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*, convertito con la legge 29 dicembre 2021, n. 233, in particolare l'art. 26, comma 2 che ha integrato l'articolo 7 della legge 240/2010 con i commi 5-bis e 5-ter, introducendo la procedura di mobilità per chiamata di professori di prima e seconda fascia per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione;

VISTO il D.M. 29 aprile 2022, n. 367, contenente le modalità attuative in materia di mobilità per le chiamate nelle università e negli enti pubblici di ricerca, che rimette ad università ed enti pubblici di ricerca l'obbligo di adeguare i propri regolamenti alle disposizioni del decreto stesso e alla normativa vigente in tema di mobilità;

RITENUTO opportuno disciplinare con regolamentazione specifica le nuove procedure di mobilità per chiamata di professori di prima e seconda fascia;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 24.7.2023 e del Consiglio di Amministrazione del 26.7.2023 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole ed approvato il "Regolamento per la disciplina della mobilità per chiamata ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 240/2010";

PRESO ATTO che le predette delibere del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione hanno disposto la decorrenza immediata del Regolamento;

VISTO l'art. 13 dello Statuto che disciplina l'approvazione e emanazione dei Regolamenti di Ateneo e le loro modifiche;

DECRETA

Art. 1

È emanato il **Regolamento per la disciplina della mobilità per chiamata ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 240/2010** come da testo approvato dal Senato Accademico del 24.7.2023 e dal Consiglio di Amministrazione del 26.7.2023 ed allegato al presente decreto.



Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore con decorrenza immediata.

Art. 3

Il testo del **Regolamento per la disciplina della mobilità per chiamata ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 240/2010** è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università al seguente pagina: Università > Statuto e regolamenti > Regolamenti > Personale > Personale docente e ricercatore.

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A
All'Albo di Ateneo



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ PER CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 5-BIS, 5-TER e 5-QUATER DELLA LEGGE 240/2010

Art.1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina procedure per la mobilità dei professori ordinari e associati, ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter, 5 quater della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 Programmazione e copertura finanziaria

1. I Consigli di Dipartimento, sulla base di specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, possono chiedere l'assegnazione di posti per le procedure di cui all'art. 1 nell'ambito della relativa programmazione.

Art. 3 Avvio della procedura di selezione

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, approva la procedura selettiva per la chiamata a professore ordinario o associato da ricoprire ai sensi dell'art. 1. Il Rettore attiva la procedura, mediante emanazione di specifico avviso, da pubblicare sul sito web d'Ateneo, ai fini della raccolta delle manifestazioni d'interesse per la copertura del posto oggetto del bando.
2. L'avviso pubblico deve specificare, per ciascun posto:
 - a. il Dipartimento al quale afferirà il candidato selezionato o la candidata selezionata;
 - b. la fascia a cui si riferisce la procedura;
 - c. il gruppo o settore concorsuale e il gruppo o settore scientifico disciplinare;
 - d. le specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione per le quali è stato richiesto il posto;
 - e. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - f. le caratteristiche della proposta progettuale che i candidati e le candidate devono presentare;
 - g. le modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse;
 - h. il termine di presentazione delle candidature, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;
 - i. i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
 - j. le modalità di composizione della commissione di selezione;
 - k. la precisazione che la candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'università;
 - l. ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.

Art. 4 Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse

1. La manifestazione d'interesse deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica e deve essere corredata:
 - dalla proposta progettuale che il candidato o la candidata intende presentare in relazione alle specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione del Dipartimento;



- dal curriculum vitae;
 - di eventuali altri titoli che il candidato o la candidata intende presentare con le modalità stabilite dall'avviso.
2. Il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse non può essere inferiore a quindici giorni e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Ateneo.

Art. 5 Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle procedure selettive per professori ordinari coloro che sono in servizio da almeno cinque anni presso altre università nel ruolo di professore ordinario e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale.
2. Possono partecipare alle procedure selettive per professori associati coloro che sono in servizio da almeno cinque anni presso altre università nel ruolo di professore associato.
3. Possono partecipare sia alle procedure selettive per professori ordinari che alle procedure selettive per professori associati anche:
 - gli studiosi e le studiose stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprano da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente a quella per la quale viene bandita la selezione, sulla base di tabelle di corrispondenza di cui ai decreti ministeriali nel tempo vigenti;
 - i dirigenti e le dirigenti di ricerca e primi ricercatori e ricercatrici presso gli enti pubblici di ricerca, in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura;
 - i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017 n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica, in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura;
4. Non sono ammessi alle procedure coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6 Valutazione delle manifestazioni di interesse

1. La valutazione delle candidature, all'esito della quale sarà individuata la proposta progettuale maggiormente coerente con le specifiche esigenze di didattica, di ricerca e/o di terza missione per cui è stato bandito l'avviso, sarà svolta da una commissione nominata dal Rettore, composta da tre membri, individuati tra i professori di prima fascia esperti sulle tematiche inerenti alla proposta progettuale oggetto dell'avviso, nel caso di chiamata di professori di prima fascia, e tra i professori di prima e seconda fascia esperti sulle tematiche inerenti alla proposta progettuale oggetto dell'avviso, nel caso di chiamata di professori di seconda fascia.



2. Nello specifico saranno oggetto di valutazione:
 - a. le attività didattiche, il curriculum e gli eventuali altri titoli presentati dai candidati e dalle candidate nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale;
 - b. l'innovatività e l'aderenza alle specifiche esigenze del Dipartimento della proposta progettuale presentata dai candidati e dalle candidate.

Art. 7 Chiamata del candidato

1. terminate le operazioni di valutazione delle candidature, il Consiglio del Dipartimento interessato delibera la proposta di chiamata del candidato o della candidata la cui proposta progettuale è stata ritenuta maggiormente idonea dalla Commissione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato.
2. Il Consiglio del Dipartimento interessato può decidere, motivandone le ragioni, di non procedere alla chiamata qualora nessuna delle proposte progettuali presentate sia aderente alle specifiche esigenze di didattica, di ricerca e/o di terza missione per cui è stato bandito l'avviso.
3. La chiamata viene sottoposta, previo parere del Senato Accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto.
4. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato Accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni.

Art. 8 Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge.